

Alberto Fugagnoli
avvocato dello studio legale
Avv. Gaetano Forte

Le novità per la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Tra le molteplici questioni trattate dal Governo con il decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, torniamo ad occuparci dell'art. 62, rubricato "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari", anche alla luce della recente predisposizione del decreto interministeriale che ne definisce le modalità applicative. In sintesi, rammentiamo che la norma in esame stabilisce, per i contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale:

1) l'obbligo della forma scritta e dell'indicazione, a pena di nullità, della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del

prezzo, delle modalità di consegna e pagamento (comma 1);
2) il divieto di imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto e di vendita "vessatorie" e ingiustificatamente gravose o inique e di adozione di condotte commerciali sleali (comma 2);

3) il termine legale, inderogabile per il pagamento del corrispettivo (30 e 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, rispettivamente, per le merci deteriorabili e non deteriorabili) e la disciplina degli interessi applicabili al suo ritardo (comma 3).

Nel testo vengono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie per la contravvenzione alle suddette statuizioni, che nell'intenzione del legislatore dovrebbero svolgere una funzione dissuasiva e deterrente di comportamenti abusivi nei confronti del contraente "debole".

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per quanto di interesse per gli operatori dello specifico settore, va detto che - sebbene pensata per contenere il problema dello squilibrio dei rapporti fornitori-clienti, ove lo stesso raggiunge livelli limite e cioè nelle relazioni commerciali con la Gdo - la disciplina di cui all'art. 62 è applicabile anche alle forniture effettuate dal grossista/distributore ad utilizzatori professionali quali, ad esempio, gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione, bar e pubblici esercizi in genere, non ascrivibili alla categoria dei consumatori finali (soggetto acquirente con contratto escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 62). Il decreto applicativo ha infatti chiarito la definizione di "consumatore finale" sulla scorta di quella contenuta nel codice del consumo: "persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

DEFINIZIONI

Lo stesso decreto ha fornito la definizione di altri termini e locuzioni utile a chiarire diversi aspetti applicativi della norma in esame. Da rilevare, in particolare, quelle di "prodotto alimentare" (con richiamo all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, che comprende le bevande), di "Prodotti deteriorabili" (con la precisazione che la durabilità va riferita alla durata complessiva stabilita dal produttore) e di "contratto quadro" o "contratto di base" (come accordo avente ad oggetto la disciplina dei singoli contratti di cessione, con indicazione del listino prezzi e delle modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, in variazione rispetto a quello di listino).

Si precisa che per quanto riguarda la cessione dei prodotti alcolici (inclusi vino e birra) a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, l'art. 5, comma 5 del decreto applicativo dell'art. 62 ha fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della Legge n. 28/1999, il quale dispone che i corrispettivi devono essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI CESSIONE

Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste a carico dei contraenti dall'art. 62, l'impresa, nei rapporti con i propri clienti e fornitori, dovrà porre attenzione allo scambio di documentazione (possibile anche a mezzo email, fax ed anche

priva di sottoscrizione) che presenti i requisiti essenziali prescritti (durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento), alla predisposizione di eque condizioni contrattuali ed all'adozione di comportamenti commerciali ispirati a lealtà e buona fede. Il decreto applicativo ha stabilito che anche i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, purchè integrati con tutti i suddetti elementi essenziali e con apposita dicitura che ne dia espressa attestazione ("Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"), possono costituire idoneo documento scritto per la regolare cessione dei prodotti agricoli e alimentari ex art. 62.

TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE



Venendo alla problematica, particolarmente sentita, degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo nel pagamento, c'è da dire anzitutto che, ai fini del loro conteggio, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di racc. a.r., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza sulla data di ricevimento della fattura, il decreto applicativo prevede che la fattura si consideri ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta nelle modalità di inoltro delle fatture ai fini della certificazione del loro ricevimento e dunque del diritto al pagamento entro termini quanto più ristretti ed ai legittimi interessi maturati in caso di ritardo da parte della clientela (i termini di pagamento potranno infatti anche raddoppiare, a seconda della efficienza con cui le fatture saranno emesse e spedite dal fornitore e della capacità dello stesso di dar prova del loro regolare ricevimento da parte del cliente). In merito alla consuetudine di varie imprese di effettuare una fattura riepilogativa a fine mese, per le diverse consegne effettuate nello corso dello stesso, il comma 3 dell'art. 4 del decreto applicativo prevede che in questo caso la fattura possa essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese. Il successivo art. 5 stabilisce che il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini differenti e ciò sarà fonte di disagio specie per distributori la cui tipologia di commercio sovente prevede la preparazione di ordinativi misti (comprensivi di prodotti deteriorabili e non deteriorabili).

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI

Per quanto concerne la loro misura, il decreto applicativo ha chiarito che gli interessi possono anche essere concordati tra le parti, purchè ad un tasso non iniquo per il creditore e ferme restando le maggiorazioni previste dalla norma in commento per i prodotti agricoli e alimentari (due punti percentuali). In mancanza di accordo sul tasso di interessi, si applicherà il tasso di riferimento come definito dal d.lgs. 231/2002 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (sempre maggiorato di due punti percentuali).

LA TUTELA DEL CREDITO

A partire dal giorno successivo alla scadenza del termine legale previsto per il pagamento del corrispettivo dall'art. 62, iniziano a decorrere automaticamente gli interessi moratori o concordati. Ciò significa che anche per gli interessi non sarà necessaria la costituzione in mora, come stabilito per l'importo capitale dall'art.



1219, 2° comma, n. 3 del codice civile in caso di prestazione che deve essere eseguita al domicilio del creditore (come appunto il pagamento di una somma di denaro). Il ritardo legittimo (non obbliga) il creditore ad esigere dal debitore il pagamento della fornitura e degli interessi maturati, rivolgendosi, in caso di inadempimento, alla competente autorità giudiziaria civile. A questo punto c'è da dire che la tutela del credito da parte dei fornitori trova spesso ostacoli nel rischio di ritorsioni commerciali, nei tempi e nei costi delle procedure di recupero crediti e - nel caso di piccole imprese - nelle difficoltà organizzative e nelle mancanze di risorse da Lei evidenziate. Proprio la consapevolezza di tale situazione, ha indotto il legislatore a prevedere le sanzioni amministrative contemplate dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62, al fine di trovare una soluzione ragionevole al problema dei tempi di pagamento e delle pratiche commerciali scorrette originate dallo squilibrio nei rapporti fornitori-clienti. L'accertamento di un mancato pagamento nei termini potrà comportare l'applicazione a carico del debitore di sanzioni effettivamente dissuasive, specie in ragione di ritardi reiterati e protratti nel tempo.

EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Solo In sede di prima applicazione si potrà verificare se, da un parte le iniziative dei fornitori in caso di ritardo nei pagamenti e dall'altro l'azione di vigilanza e sanzione attuata dall'AGCM con il supporto della Guardia di Finanza (d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato), potranno essere idonee al graduale raggiungimento dell'obiettivo della norma, con conseguente eliminazione delle inadempienze notoriamente registrate lungo tutta la filiera.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni in esame si applicheranno a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 dovranno essere adeguati, in relazione ai soli requisiti di forma e contenuto (forma scritta; indicazione, a pena di nullità, di durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo e modalità di consegna e pagamento), non oltre il 31 dicembre 2012.

Le disposizioni che riguardano le pratiche commerciali sleali ed i termini legali di pagamento e le relative sanzioni amministrative previste in caso di loro violazione, si applicheranno a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di dei suddetti adeguamenti contrattuali.

Carpaccio di Carne Salada del Trentino

LA CARNE SALADA ORIGINALE E' QUELLA TRENINA

La "rossa" protagonista sulla tavola

Senza Glutine
Senza Lattosio

Salumificio VAL RENDENA 1947

Salumificio Val Rendena
Vigo Rendena - Trentino
Tel. +39 0465 801031
www.salumificiovalrendena.it

Le magrissime carni di bovino adulto riposano più di venti giorni in una miscela di sale e aromi nel rispetto dell'antica tradizione trentina. Questa lavorazione in salamoia, e null'altro, rende la carne tenerissima dal caratteristico colore rosso rubino, gustosa e con un basso tenore di sale. Un'offerta completa in tre formati differenti: pezzo intero, fettine per Carpaccio e fettine da cuocere. La Carne Salada del Salumificio Val Rendena: poco sale, poco grasso, tanta salute, tanto benessere!